

DELIBERA N. 204/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI VINOVO (TO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 20 maggio 2019 (prot. n. 216827) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Vinovo (Torino) a seguito della segnalazione presentata dal sig. Mauro Barisone per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla distribuzione *“nelle buche delle lettere dei cittadini, di una breve relazione di fine mandato”* recante la sottoscrizione *“Il vostro Sindaco Gianfranco Guerrini”* e il simbolo del Comune. In particolare, il Comitato, nel rilevare che *“da quanto emerge [...] la comunicazione oggetto di reclamo è stata inviata alla cittadinanza di Vinovo in data 23 marzo 2019, in periodo antecedente all'entrata in vigore del periodo di par condicio”* ha proposto l'archiviazione del procedimento non ravvisando profili di violazione dell'art. 9;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 12 aprile 2019 con la quale il Sindaco di Vinovo, dott. Gianfranco Guerrini, ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“La comunicazione, così come risulta dalla medesima lettera, è stata inviata alla cittadinanza di Vinovo il 23.03.2019, data antecedente all'avvenuta pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica circa la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo del giorno 26 maggio 2019. Nessuna violazione alle disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica può pertanto essere addebitata al sottoscritto, trattandosi di comunicazione effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del regime sulla par condicio”;*
- *“In subordine, seppur irrilevante ai fini istruttori circa il presunto addebito contestato [...], si precisa che il tenore della lettera non lede e non avvantaggia in alcun modo candidati o partecipanti alle prossime consultazioni elettorali”;*
- *“si ritiene di non aver violato il disposto di cui all'art. 9 della legge 28/2000 in quanto, si ribadisce, la comunicazione (23 marzo 2019) è stata invitata in periodo antecedente all'entrata in vigore del regime della par condicio”;*
- *“Si rileva infine che l'esposto inviato dal Sig. Barisone datato 9.4.2019, seppur infondato per le considerazioni sopra esposte, risulta altresì improcedibile in quanto non rispetta termini previsti dall'art. 10 della citata normativa”;*

PRESA VISIONE della lettera, datata 23 marzo 2019, indirizzata alle famiglie residenti nel Comune di Vinovo, allegata alla documentazione istruttoria, che reca lo stemma del Comune di Vinovo e risulta sottoscritta dal Sindaco Gianfranco Guerrini nella propria veste istituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, che la lettera oggetto di segnalazione costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'Amministrazione comunale di Vinovo;

RILEVATO, tuttavia, che la predetta iniziativa non ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione della lettera in questione è avvenuta, secondo quanto affermato dal Sindaco con le proprie controdeduzioni, in data 23 marzo 2019, in un momento antecedente alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee del 26 maggio 2019;

RILEVATO, inoltre, che la segnalazione non reca indicazioni diverse in ordine al momento di diffusione e distribuzione della lettera medesima;

RITENUTO, pertanto, che la distribuzione della lettera oggetto di segnalazione non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Vinovo e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi